



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2009, proposto da:
Adriano Rodomonti, Alessandro Marcozzi, Edil 83, rappresentati e difesi
dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Eleonora Avv.
Gentileschi in L'Aquila, via Marsicana,53 - Civita di Bagno;

contro

Comune di Teramo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandra Gussago, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Frasca in L'Aquila,
via Salaria Antica Ovest, 8;

per l'annullamento

**DELLA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29.2.2008 CON CUI IL COMUNE HA
APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE DELLA REALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO A24-LOTTO "0"..**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Teramo in Persona del
Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Paolo Passoni e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari delle aree interessate dalla realizzazione (così come deliberata dal precedente comune di Teramo) di infrastrutture viarie di collegamento fra la A24 ed il cd. "lotto zero" - via Gammarana.

Essi hanno in un primo tempo impugnato, con ricorso introduttivo, gli atti ablatori posti in essere dal predetto ente civico nel corso del 2008 (in particolare, la delibera del commissario straordinario n. 134 del 16.12.2008 di approvazione del progetto definitivo); con il primo gruppo di motivi aggiunti del 16.9.09 sono stati poi impugnati i seguenti consequenziali atti occupativi:

- delibera del commissario straordinario n. 148 del 29.5.2009, con cui veniva autorizzata ex art. 22 bis DPR 327/01 l'occupazione anticipata degli immobili;
- decreto di occupazione d'urgenza 42226 del 14 agosto 2009 ,con cui si disponeva la predetta occupazione;
- connesse determine dirigenziali del 29.5.2009 e dell'11.8.09.

La predetta fase occupativa e' stata sospesa dal tar con ordinanza 235 del 25.11.09.

Successivamente, a seguito di un postumo ripensamento interpretativo operato il 2.3.2010 dal responsabile del procedimento sugli atti già adottati che avrebbero dato luogo al vincolo espropriativo, il comune ha rinnovato i provvedimenti ablatori, prima con la delibera consiliare n. 22 del 29.3.10 (dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere), e poi con il decreto occupativo 31432 del 1.6.2010; da qui la proposizione di un secondo gruppo di motivi aggiunti, notificati nel giugno 2010, che ha trovato peraltro corrispondenza in una autonoma impugnativa di un altro proprietario inciso

(RG 368/2010), già definita con sentenza di accoglimento di questo tar n. 128/2011.

Il comune di Teramo si e' costituito in giudizio, controdeducendo su ogni fase impugnatoria.

Nel corso della pubblica udienza del 24.4.13 la causa e' stata trattenuta per la decisione, dopo che il collegio ha dato avviso alle parti circa il possibile esito di improcedibilita', sia del gravame introduttivo che dei due gruppi di motivi aggiunti.

DIRITTO

Il ricorso e i due motivi aggiunti devono intendersi improcedibili, nei sensi di seguito illustrati.

Si e' visto in narrativa che con sentenza n. 128/11 di questo TAR (per quanto consta, passata in giudicato) e' stato accolto il ricorso iscritto al RG 369/10, proposto da uno dei proprietari dell'area interessata dalle procedure ablatorie per la viabilita' di collegamento A24-lotto zero, con conseguente annullamento giurisdizionale della delibera consiliare del comune di Teramo n. 22/10 del 29.3.2010, dichiarativa della pubblica utilita' dell'opera, del provvedimento occupativo d'urgenza del 1.6.10 e del presupposto atto interpretativo del responsabile del procedimento del 2.3.10, che aveva innovativamente anticipato l'apposizione del vincolo espropriativo, agli esiti della conferenza di servizi conclusa il 15.12.08 (l'impugnativa corrisponde a quella proposta dagli odierni ricorrenti, con i secondi motivi aggiunti). Come parimenti descritto in fatto, i predetti provvedimenti rappresentavano una sorta di ripensamento del comune precedente, rispetto agli originari atti ablatori in precedenza adottati (a loro

volta gravati con l'odierno ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti), e cio' con particolare riguardo: i) alla delibera consiliare n. 31 del 29.2.08, di approvazione del progetto preliminare e di occupazione d'urgenza; ii) all'avviso di avvio del procedimento ai proprietari in data 10.11.2008, in vista dell'approvazione della variante, del vincolo e del progetto definitivo; iii) alla delibera commissariale n. 134 del 16.12.2008, con cui veniva approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilita' ed indifferibilita' delle aree; iiiii) al decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/01 prot. 42226 del 14 agosto 2009, ivi disponendosi l'immissione in possesso delle aree (decreto sospeso dal tar con ordinanza 235 del 25.11.09, all'interno della presente impugnativa).

Sulla base di quanto ora esposto, appare in primo luogo ovvia l'improcedibilita' per carenza di interesse dei secondi motivi aggiunti, trattandosi dell'impugnativa degli stessi atti gia' annullati dal tar, con sentenza 128/2011.

Pari responso di improcedibilita' riguarda peraltro anche il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, entrambi mirati ad avversare atti ablatori (approvazione progetto, dichiarazione p.u. e decreto occupativo), precedentemente adottati dal comune di Teramo fra il 2008 ed il 2009, prima del ripensamento del comune stesso, scaturito dall'atto "interpretativo" 44/10 del responsabile del procedimento, che aveva individuato una diversa fonte del vincolo preordinato all'esproprio (atto anch'esso compreso nella portata annullatoria della pronuncia 128/11).

In buona sostanza, l'ente intimato ha prima intrapreso una procedura occupativa culminata nell'agosto 2009, poi -sulla base della revisione interpretativa del responsabile del procedimento in data 2.3.2010- ne ha riproposto un'altra ex novo, a sua volta ultimata nel giugno del 2010. Resta evidente che l'azzeramento in via giurisdizionale della seconda procedura non puo' determinare la revivescenza di quella originariamente intrapresa, da intendersi

ormai a suo tempo abbandonata dall'amministrazione con il ripensamento che ha dato l'avvio alla nuova fase occupativa del 2010, poi annullata dal tar. Senza oltre considerare che (almeno per quanto risulta in atti) la stessa amministrazione si e' astenuta dal dare una qualsiasi definizione stricto sensu espropriativa alla delibera consiliare 31/2008, alla delibera commissariale n. 134/2008 ed al decreto 42226/09, anche dopo l'intervenuta sentenza 128/11, con ciò ritenendo -a buon ragione- tali procedimenti ormai a suo tempo irreversibilmente superati, e quindi non piu' recuperabili in via di supplenza, solo perche' la nuova soluzione da ultimo prescelta è incorsa nell'annullamento giurisdizionale.

Pertanto, la causa di improcedibilita' del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti si e' formalizzata fin dal momento in cui la PA civica -recepando l'indicazione del responsabile del procedimento- ha sostituito gli atti occupativi fino ad allora adottati, basandosi sull'erroneo presupposto di un diverso vincolo ablatorio, che si sarebbe ex se costituito all'interno della conferenza dei servizi ultimata il 15.12.2008. Dalla pubblicazione della sentenza 128/11 è poi scaturita -come sopra visto- l'improcedibilita' del secondo gruppo di motivi aggiunti.

In conclusione, l'intero gravame, comprensivo delle citate impugnative aggiunte, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono ragioni che consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) dichiara il ricorso in epigrafe ed i due gruppi di motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi esposti in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

La presente sentenza è stata corretta come da decreto collegiale di cui si riporta il testo integrale: N. 00952/2013 REG.PROV.COLL. N. 00034/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato il presente DECRETO COLLEGALE Vista la domanda depositata in data 11/10/2013 da Francesco Canzanese, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Eleonora Avv. Gentileschi in L'Aquila, via Marsicana,53 - Civita di Bagno per la correzione della sentenza tar Abruzzo –AQ- n. 438/2013 Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.; Vista la sentenza di improcedibilità n. 438/2013; Viste le istanze dei sigg.ri Francesco Canzanese ed Umberto Ricci, rispettivamente depositate l'11.10.13 ed il 19.9.13, con viene chiesto –mediante correzione della predetta sentenza 438/13- l'inserimento fra i ricorrenti dei loro nominativi, omessi per errore materiale; Preso atto della mancanza di opposizioni di sorta e della fondatezza della domanda proposta: Ritenuto che va disposta la correzione dell'errore, mandando i relativi adempimenti alla Segreteria del Tribunale, che provvederà entro quindici giorni dal deposito della presente pronuncia alla seguente rettifica a margine od in calce all'originale della sentenza n. 438/13: -alla pag. 1, al secondo rigo successivo all'intestazione centrale di "SENTENZA", dopo "Edil 83" e prima di "rappresentati", sono inseriti i seguenti nominativi: "Francesco

Canzanese ed Umberto Ricci”; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) Decreta l'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale formulata dai ricorrenti sigg.ri Canzanese e Ricci, nei sensi di quanto stabilito in motivazione. Ai relativi adempimenti provvederà la Segreteria del Tribunale entro quindici giorni dal deposito della presente pronuncia, mediante annotazione in calce o a margine sull'originale della sentenza 438/13; Nulla sulle spese. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Corasaniti, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere Paolo Passoni, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 08/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)